



Ca, 05. 07. 2024 Prot. 88

Al Sostituto del Direttore Generale  
Dott. Raffaele Cherchi

Al responsabile del procedimento  
dott. Nicola Masia

Loro sedi

**Oggetto :** Procedura Istanza di accesso agli atti – artt. 22 e ss L. 241/1990 da parte dei dipendenti dell'ex ITZCS

In questi giorni i dipendenti AGRIS degli ex Consorzi per la frutticoltura stanno ricevendo comunicazione, come controinteressati, da parte del Responsabile del procedimento di una procedura di istanza di accesso agli atti – artt. 22 e ss L. 241/1990 in merito al procedimento di iscrizione dei dipendenti degli ex Consorzi al Fondo Fip ex CRAS da parte di “non citati” dipendenti dell'ex ITZCS .

Sempre il responsabile del procedimento comunica che copia di tutti i documenti richiesti saranno resi disponibili ai richiedenti per la visione, l'estrazione e la copia e chiede ai controinteressati presentare eventuali osservazioni (?) in merito da presentare entro 5 giorni dal ricevimento della nota in base alla normativa (?).

In premessa si ricorda che questo tipo di comunicazioni devono seguire un percorso riservato e che in ogni caso i controinteressati hanno diritto di sapere, anche al fine di predisporre la prevista opposizione e considerato che gli imprecisati dipendenti dell'ITZCS non sono neanche un soggetto giuridico, chi siano gli “interessati”, e cioè i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per il quale è chiesto l'accesso.



Inoltre il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 all'art.5 prevede che :

*“ Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. **Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.**”*

Si ricorda inoltre che la L. n. 241/1990 all'Art. 24 comma d) prevede l'esclusione del diritto di accesso quando i “ i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”

Si diffida quindi l'Amministrazione al rilascio di qualsiasi documentazione senza aver prima seguito la procedura corretta, prevista dalla normativa vigente, nei confronti dei controinteressati con l'invio agli stessi di una comunicazione con l'indicazione della giusta tempistica (10 giorni) per presentare motivata opposizione.

Cordiali saluti.

Per il Comitato di Coordinamento FeSAL-RAS

Antonello Troffa